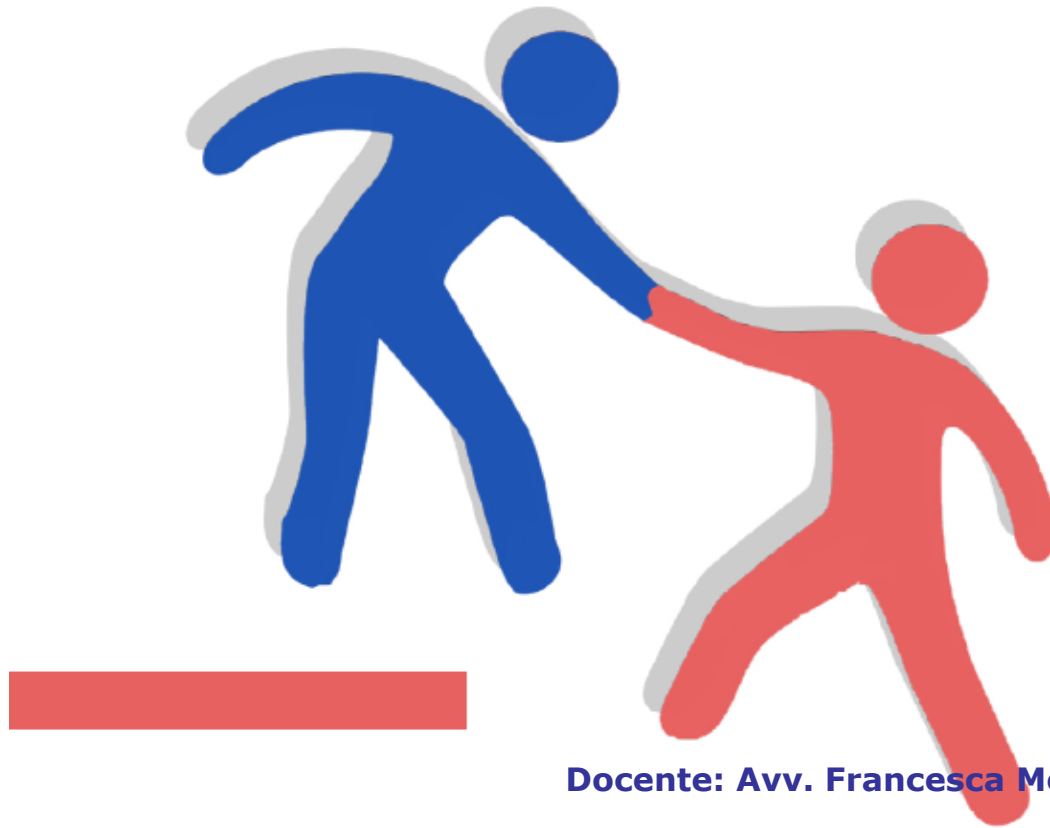


Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

Tutela dei fragili: breve excursus storico

- Situazione ante 1978:
tutela di stampo segregante e custodialistico
- Legge Basaglia (L 180/78)
viene meno la segregazione fisica
permane un annullamento nell'esercizio dei diritti

Tutela dei fragili: breve excursus storico

- **Anni 80/90**

profonda riflessione sugli strumenti giuridici di tutela delle persone deboli in relazione alle esigenze degli stessi nella società civile.

maggiore esponente di tale riflessione Prof.
Paolo Cendon

Tutela dei fragili: breve excursus storico

VUOTO
NORMATIVO



Art. 414 c.c. (Persone che devono essere interdette) Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

Art. 415 c.c. (Persone che possono essere inabilite) Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Tutela dei fragili: breve excursus storico

ESCLUSIVA
TUTELA DEGLI
INTERESSI
PATRIMONIALI



Art. 415 c.c. (Persone che possono essere inabilite) Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

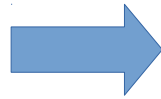
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 425 c.c. (Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato)

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

Tutela dei fragili: breve excursus storico

ASSENZA DI
INTERESSE
PER IL
PROGETTO DI
VITA
ESISTENZIALE
DEL FRAGILE



Volontà
desideri
aspirazioni
fondamentali di vita
affinità
propensioni
bisogni

Tutela dei fragili: breve excursus storico

- Proposta di riforma “Bozza Cendon” del 1986 è sfociata nel Disegno di Legge governativo 2571 del 1993 (Disegno Bompiani)
- 1994 c.d. Disegno Pierlingeri - c.d. Disegno Guidi
- 1996 c.d. Disegno Giacco c.d. Disegno Turco
- 1998 c.d. Disegno Maggi

Proposta di legge C 2189 del 2001



Legge n.6/2004

Tutela dei fragili: cenni di diritto comparato

Austria (1983)

Cancellazione degli schemi di protezione civilistica rappresentati dall'interdizione e dall'inabilitazione. Si è infatti dato vita ad un nuovo strumento di protezione rappresentato dalla figura di un **curatore (Sachwalter)** le cui competenze sono stabilite volta per volta a seconda delle esigenze del caso concreto. Non si applica ai disabili motori ma solo a chi soffre di malattie psichiche.

Germania (1992/1998/2009/2011)

E' stata inserita la Betreuung (assistenza), che sostituisce i precedenti istituti (interdizione, tutela dei maggiorenni, curatela). Per l'attivazione di questo strumento di protezione non si richiede alcun particolare stato patologico, ma si ha riguardo soltanto al bisogno di protezione dell'assistito. Inoltre, le mere debolezze caratteriali, l'alcolismo ed il consumo di stupefacenti non sono di per sé sufficienti per disporre la Betreuung.

Francia (1968/2007)

- E' stata istituita la figura della **Sauvegarde de justice** che si affianca agli istituti della tutela e curatela.

Essa è attivabile su semplice segnalazione medica e conseguente controllo del Procuratore della Repubblica ovvero dal giudice tutelare durante il procedimento di apertura della tutela o della curatela. Si estingue dopo due mesi dalla dichiarazione, prorogabili. Ha carattere provvisorio. Istituto il **mandat de protection future**, quale strumento per una designazione futura.

Tutela dei fragili: cenni in ambito europeo

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) del 2000

Art. 1. La dignità umana é inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Art. 21 È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Art. 26. L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

La Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti incapaci

Entrata in vigore il 1° gennaio 2009. L'Italia l'ha firmata il 31 ottobre 2008.

Essa si propone di rafforzare, nelle situazioni a carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Competenza in via principale per adottare le misure di protezione della persona e dei suoi beni è lo Stato “residenza abituale dell'adulto” concorrente con le autorità dello stato in cui l'adulto possiede nazionalità.

Tutela dei fragili: cenni in ambito europeo

Nel marzo 2021 la Commissione europea ha adottato la strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

La strategia si basa sui risultati della precedente strategia europea sulla disabilità 2010-2020, che ha spianato la strada verso un'Europa senza barriere e verso l'emancipazione delle persone con disabilità affinché possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all'economia.

L'obiettivo della nuova strategia è compiere progressi per garantire che tutte le persone con disabilità in Europa, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dall'età o dall'orientamento sessuale, possano:

- godere dei loro diritti umani
- avere pari opportunità e parità di accesso alla società e all'economia
- essere in grado di decidere dove, come e con chi vivere
- circolare liberamente nell'UE indipendentemente dalle loro esigenze di assistenza
- non essere più vittime di discriminazioni.

Tutela dei fragili: cenni in ambito europeo

La nuova strategia prevede pertanto una serie ambiziosa di azioni e di iniziative prioritarie in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

- l'accessibilità: la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma anche di partecipare al processo democratico
- una qualità di vita dignitosa e la possibilità di vivere in autonomia, poiché si concentra in particolare sulla deistituzionalizzazione, sulla protezione sociale e sulla non discriminazione sul luogo di lavoro
- la parità di partecipazione, in quanto mira a proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, ma anche parità di accesso a tutti i servizi sanitari
- il ruolo dell'UE nel dare l'esempio
- l'intenzione dell'UE di fare della strategia una realtà concreta
- la promozione dei diritti delle persone con disabilità a livello mondiale.

Tutela dei fragili: cenni in ambito extraeuropeo

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006

Articolo 1 – Scopo

Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri

Tutela dei fragili: cenni in ambito extraeuropeo

Articolo 3 – Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la **libertà di compiere le proprie scelte**, e l'indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- **la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società**;
- il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l'accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Tutela dei fragili: cenni in ambito extraeuropeo

Art. 8. Accrescimento della consapevolezza

Sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità; accrescere il rispetto per i **diritti e la dignità** delle persone con disabilità; combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti; promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità'.

Tutela dei fragili: cenni in ambito extraeuropeo

Articolo 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.

Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Legge n.6/2004

- **Ridisegna Titolo XII Libro Primo codice civile**
“Dell’infermità di mente, dell’interdizione,
dell’inabilitazione”



“Misure di protezione delle persone prive di
autonomia in tutto o in parte”

Modifica dell’immagine sociale e giuridica del fragile
attraverso una terminologia più dignitosa e rispettosa

Legge n.6/2004

Art.1

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia

nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente

Stella polare della normativa contenuta nel codice civile

Max: protezione

Min: limitazioni della capacità di agire

Normativa sull'amministrazione di sostegno

E' fondata sulla
centralità della
persona e sulla sua
dignità

Tutela il fragile
rafforzando i principi
del solidarismo e del
personalismo
(Art.2,3,32 della
Costituzione)

Normativa sull'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è una misura:

Elastica

Flessibile

Proporzionale

Alle esigenze di tutela / condizioni del beneficiario

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Flessibilità:

Oggetto dell'incarico

Atti/sfere di gestione che rimangono al
beneficiario / attribuite all'ADS

assistenza / rappresentanza dell'ADS

Durata della misura

Modifica / integrazione

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Regola è la capacità del beneficiario

Art. 409. Effetti dell'amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Valorizzazione delle capacità residue

- ADS in rappresentanza esclusiva
 - ADS in assistenza

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Nomina Erika _____, Amministratore di Sostegno di Francesco _____ nato ad Agrigento il _____

Autorizza Erika _____ ad assistere Francesco _____ nel compimento dei seguenti atti, che lo stesso potrà compiere solo se assistito:

1. decidere della sua più idonea soluzione abitativa e logistica o di ricovero, assicurando che le venga fornita assistenza e cura, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni,
2. intrattenere rapporti con l'Autorità Socio-Sanitaria del territorio ed esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della sua salute, valutando le indicazioni dei sanitari,

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Autorizza Erika a procedere in rappresentanza esclusiva di Francesco al compimento dei seguenti atti, sotto la sua personale responsabilità (atti per i quali, ex art. 409 c.c., Francesco non conserva capacità di agire, salve le precisazioni che seguono):

1. riscuotere le entrate di spettanza di Francesco a titolo di pensione, indennità, interessi e frutti di risparmi e/o investimenti, o ad altro titolo, da accreditare su conto corrente o deposito di cui sub 2, intestato a "Francesco rappresentato da Erika in qualità di Amministratore di Sostegno" (autorizzandone l'apertura ovvero la richiesta di modifica in tal senso dell'intestazione del conto già in essere intestato a Francesco
2. aprire conto corrente o deposito intestato a "Francesco rappresentato da Erika in qualità di Amministratore di Sostegno" (ovvero chiedere di modificare in tal senso l'intestazione del conto già in essere intestato a Francesco) ove accreditare le entrate sub 1, nonché il saldo di ulteriori conti di pertinenza di Francesco allo stesso intestati o cointestati, che verranno estinti (salva la procedura in parentesi),

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Autorizza l'ADS Avv. Francesca Monticelli ad assistere ANTONINO nel compimento dei seguenti atti, che lo stesso potrà compiere solo se assistito:

1. decidere della sua più idonea soluzione abitativa e logistica o di ricovero conformemente ai suoi bisogni e alle sue aspirazioni;
2. intrattenere rapporti con l'Autorità Socio-Sanitaria del territorio ed esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della sua salute, valutando le indicazioni dei sanitari.
3. aprire conto corrente o deposito ove accreditare le entrate di ANTONINO garantendo a quest'ultimo una disponibilità mensile pari ad euro 1.000,00 per il compimento degli atti della vita quotidiana;
4. operazioni bancarie di importo unitario superiori ad euro 1.000,00 operando a debito sul conto corrente per le operazioni bancarie di importo unitario superiori ad euro 1.000,00;
5. gestione dei suoi beni, valutando con il medesimo le migliori scelte di gestione e investimento della liquidità e dei beni immobili di proprietà del medesimo.
6. atti negoziali, ulteriori e diversi rispetto a quelli di natura bancaria
7. gestione ordinaria degli immobili di sua proprietà;
8. compimento degli atti di straordinaria amministrazione, anche ai sensi degli artt.374 e/o 375 c.c., operazioni tutte da sottoporre preventivamente alla valutazione e autorizzazione del G.T.;

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Valorizzazione della persona

Art. 407. Procedimento.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Valorizzazione della persona

Art. 408. Scelta dell'amministrazione di sostegno.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Valorizzazione della persona

Art. 410 c.c. Doveri dell'amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Valorizzazione della persona a 360 gradi:

- Cura della persona
(collocazione, salute, diritti personali,
progetto di vita)
- Cura del patrimonio

Normativa sull'amministrazione di sostegno

Ads

tutela flessibile

capacità

tutela della persona

assistenza e

rappresentanza

autodeterminazione

Procedimento snello

Interdizione

tutela rigida

Incapacità

tutela del patrimonio

rappresentanza

esclusiva

passività del destinatario

Procedimento rigoroso

Normativa sull'amministrazione di sostegno

il figlio Fabio amministratore di sostegno tempo indeterminato, attribuendo allo stesso il potere di:

- 1) gestire, in nome e per conto del beneficiario, i rapporti con gli istituti previdenziali e di assistenza e con ogni amministrazione pubblica o privata, per promuovere la cura e i diritti del beneficiario, assolvendo anche agli adempimenti formali e fiscali;
- 2) occuparsi delle questioni che riguardano la salute, il luogo di vita, l'attività di riabilitazione del beneficiario, richiedere in suo favore l'assistenza e i trattamenti sanitari volti a suo diretto beneficio e prestare il consenso per la loro esecuzione, tenendo conto – ove possibile – della volontà del beneficiario;
- 3) verificare la situazione finanziaria della persona amministrata, individuando se vi sono depositi a suo nome di somme di denaro destinate a soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle inerenti lo stretto mantenimento e se la persona amministrata sia titolare di strumenti finanziari in generale;
- 4) verificare se vi siano a carico dell'amministrato passività e se vi siano mezzi per farvi fronte;
- 5) verificare se vi siano posizioni creditorie in capo alla persona amministrata;
- 6) accedere ai conti correnti e libretti bancari e/o postali, se esistenti, nonché ai depositi di titoli e quant'altro del beneficiario, oppure aprirne di nuovi con possibilità di operare sugli stessi, anche per investimenti e per i pagamenti relativi alle utenze, imposte e tasse;
- 7) sostenere presso i Servizi sociali di Prato un rapporto di stabile assistenza al beneficiario individuando, con il consenso del beneficiario stesso e con l'ausilio dei medici e degli assistenti sociali che lo seguono, la soluzione più idonea ai problemi di salute ed abitativi del sig. Renzo

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno

interpretazione restrittiva

Art. 404 c.c. Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una **infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica**, si trova nella **impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio

- Presupposto soggettivo
- Presupposto oggettivo
- Nesso di causalità
- Maggiore età

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno interpretazione estensiva

Art. 1. Legge 6/2004

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone **prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana,** mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente

Presupposto:

inadeguatezza gestionale
in presenza o meno di
patologia

No binomio malattia/ads

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno interpretazione estensiva

Compito della ADS rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la libera espressione della propria personalità e supportarla nella situazione di disagio

Funzione assistenziale della misura che è espressione della più ampia finalità terapeutico riabilitativa dell'istituto

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno interpretazione estensiva

Tribunale di Varese 16 Aprile 2010

Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i **rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti**. Il beneficiario non presenta, all'esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l'amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato **nullatenente, senza evidenti patologie psichiche** e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso sta nella incapacità del B. di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi **ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario** ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell'attuale situazione peggiorativa è **incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere**

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno interpretazione estensiva

Reputa questo giudice, all'esito dell'esame, che l'amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.

L'amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L'istituto ha il principale fine di **rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità** come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di **"una persona che accompagna le scelte esistenziali"**, come gli studiosi dell'Amministrazione tendono oggi a suggerire nell'elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un'interpretazione che valorizzi l'autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l'esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, "se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità". In condizioni quali quelle del B., l'amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E' chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell'amministratore di sostegno e quello degli **operatori sociali atteso che altrimenti l'istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l'apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un'assistenza o rappresentanza giuridica (nell'interesse del beneficiario) che l'amministratore può offrire - alla luce dei compiti demandati - mentre l'operatore no**

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno interpretazione estensiva

Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone "prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana": come detto, guardando al fine dell'amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell'amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici. Quanto alle concrete modalità "operative" dell'amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo.

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno non codicistici

Attualità del bisogno di protezione

L'intervento giudiziario deve essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del fragile.

La tutela deve essere necessaria in quel momento in quella situazione.

Lettura attenuata

Applicazione in favore di chi pur essendo in grado di provvedere ai propri interessi, versi in uno stato di salute tale da potersi attendere un imminente peggioramento delle proprie condizioni, ritrovandosi incapace di attendere ai propri interessi; nonché, nei confronti di chi, in ragione di una fragilità psicofisica, versi in condizioni di salute fortemente instabili, con un elevato rischio di un peggioramento, tale da rendere necessaria l'attivazione di un tempestivo e preventivo intervento di tutela.

N.B deve sussistere già una menomazione in grado di interferire con notevole imminenza temporale, sulla capacità e autonomia del soggetto

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno non codicistici

**Presupposto dell'attualità non contraddice il
contenuto dell'art 408 c.c**

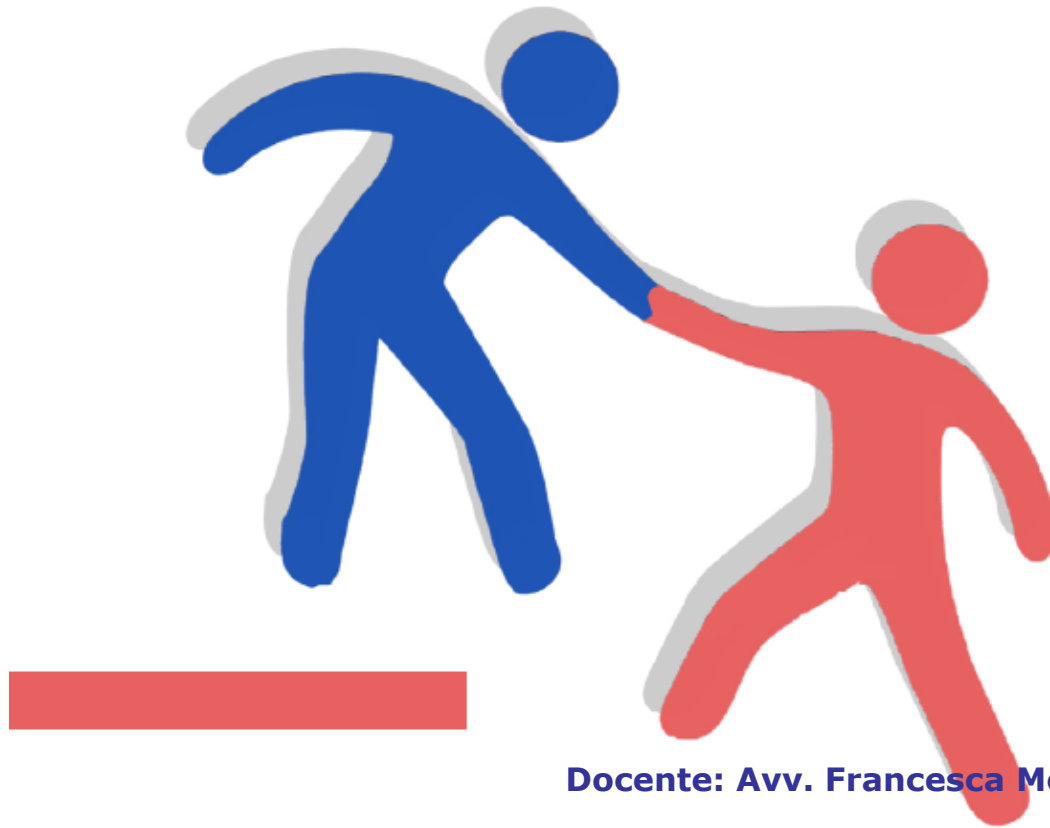
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno non codicistici

Sussidiarietà

- L'incapacità di provvedere ai propri interessi non deve essere altrimenti superabile.
(vedi anche lettura restrittiva data dalla Corte di Cassazione n.13929 del 2014)
- Circostanze da valutare:
 - Rete familiare
 - Soggetti istituzionali deputati all'ausilio delle persone fragili
 - Utilizzo strumenti civilistici (solo per persone capaci di intendere e volere)

Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

Possibili destinatari della misura dell'ADS

**Soggetti affetti da
infermità mentale**

**Soggetti affetti da
menomazioni
psichiche**

- Minima persistenza temporale
 - Sindromi intermittenti

Possibili destinatari della misura dell'ADS

**Soggetti affetti da
infermità
o menomazioni
fisiche**

**Soggetti in coma o
stato vegetativo
(Interdizione vs ADS)**

Possibili destinatari della misura dell'ADS

Cass Civ. 13584/2006

L'amministrazione di sostegno, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità - anche parziale o temporanea - di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art 414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all' apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie

Possibili destinatari della misura dell'ADS

- Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 4.11.2005
- Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 3 ottobre 2006 n. 2288
- Tribunale Trieste, Decreto 2 luglio 2008
- Tribunale Varese, Decreto 05 Marzo 2012 (vs Tribunale di Varese Decreto 17 Novembre 2009)

Possibili destinatari della misura dell'ADS

Prodigo

**Soggetti che abusano
di sostanze
stupefacenti o
alcoliche**

Inabilitazione vs amministrazione di sostegno

**Amministrazione di sostegno in assenza di
patologia mentale? Cass .civ Ord 07 Marzo 2018**

Possibili destinatari della misura dell'ADS

ADS solo in presenza di malattia mentale

Tribunale di Modena 03 Novembre 2017

“ Fatte queste doverose premesse metodologiche, appare logico ritenere che al prodigo, il quale sperperi il proprio patrimonio e non sia affetto da patologia psichiatrica di sorta, non è nominabile un amministratore di sostegno, a tenore dell'art. 404 c.c., dato che la norma espressamente condiziona la nomina al riscontro di una "infermità o menomazione psichica". Il ch   ben si spiega nell'ottica di tutela della persona che pervade il nostro ordinamento, secondo una prospettiva costituzionalmente orientata di protezione della dignit   e libert   umana, in tutte le sue forme e manifestazioni, anche in quella di sperpero.

In sostanza, **il comportamento prodigale, di consapevole dilapidazione del proprio patrimonio, rientra in una sfera di libert   dell'uomo** che l'ordinamento non pu   e non deve comprimere, pena la riemersione di una concezione dello Stato etico”

Possibili destinatari della misura dell'ADS

Quid senilità

non integra da solo il
presupposto per la misura

Incapacità gestionale

Maggiorenne con handicap grave ex L. n.104/1992

Art.337 septies c.c. - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori

Cass. Civ. 12977/2012

Tribunale di Lucca 4 Aprile 2018

Possibili destinatari della misura dell'ADS

Stranieri

L. 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

43. Protezione dei maggiori d'età.

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, **sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace**. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.

44. Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età.

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 (*convenuto domiciliato o residente in Italia*) e 9 (*il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana*), anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Possibili destinatari della misura dell'ADS

Applicazione della legge italiana (casistica):

- Art. 43, comma 2, Legge 218/1995 (ADS provvisorio)
- Art. 13 Legge 218/1995 (la legge straniera rinvia a quella italiana e la legge italiana accetta tale rinvio)
- Art 14 Legge 218/1995 (quando il Giudice non riesce ad accertare la Legge straniera indicata)
- Art 19 Legge 218/1995 (cittadino straniero apolide oppure rifugiato che si domiciliato o residente in Italia)
- La legge straniera a cui si deve rinviare prevede una disciplina simile e compatibile a quella italiana (legge austriaca / tedesca)

Possibili destinatari della misura dell'ADS

Applicazione della legge italiana (casistica):

- Art. 2 del Testo Unico in materia di immigrazione (straniero a prescindere dalla regolarità o meno della sua presenza sul territorio italiano)

Possibili destinatari della misura dell'ADS

P.Q.M.

nomina, con efficacia immediata, l'avv. (C.F.

nato a amministratore di sostegno

provvisorio di nata in Albania residente in Prato;

autorizza l'amministratore di sostegno a procedere in rappresentanza esclusiva del beneficiario al compimento dei seguenti atti, sotto la sua personale responsabilità:

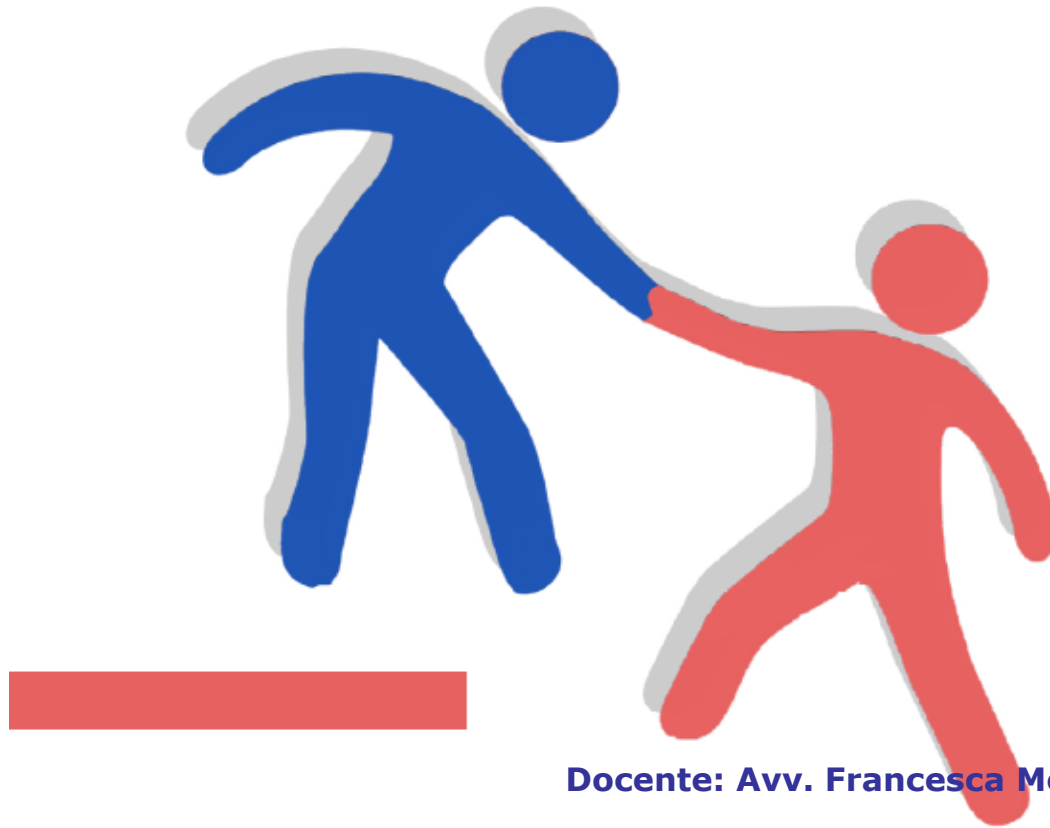
- 1) presentare richiesta di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, c. 2, lett. d-*bis* D. Lgs. 286/1998 (o delle altre previsioni normative applicabili al caso di specie in ragione delle condizioni della sig.ra e/o presentare istanza al Tribunale dei Minorenni competente ai sensi dell'art. 31 del medesimo testo legislativo;
 - 2) iscrivere la parte beneficiaria al Servizio Sanitario Nazionale;
 - 3) intrattenere rapporti con i Servizi Sociali locali anche al fine di ottenere la regolarizzazione della situazione abitativa della sig.ra
-

Possibili destinatari della misura dell'ADS

Sviluppi futuri per l'applicabilità agli stranieri della
misura di protezione dell'ADS

Ratifica della Convenzione dell'Aja

Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

Procedimento: soggetti legittimati

Art. 406 c.c Soggetti

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 417 c.c Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse [c.c. 85, 166; c.p.c. 712] dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado [c.c. 76], dagli affini entro il secondo grado [c.c. 78], dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [c.c. 414, 415, 418; c.p.c. 69] 1.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [c.p.c. 712] 2.

Procedimento: soggetti legittimati

Gradi	Parenti in linea retta	Parenti in linea collaterale	Affini
I	- Genitori - Figli	_____	- Suoceri - Generi e nuore
II	- Nonni - Nipoti (<i>figli dei figli</i>)	- Fratelli e sorelle	- Cognati
III	- Bisnonni - Bisnipoti (<i>figli dei nipoti da parte dei figli</i>)	- Zii (<i>fratelli e sorelle dei genitori</i>) - Nipoti (<i>figli di fratelli e sorelle</i>)	_____
IV	_____	- Cugini - Pronipoti (<i>figli di nipoti da parte di fratelli e sorella</i>) - Prozii (<i>fratelli e sorelle dei nonni</i>)	_____

Procedimento: competenza e contenuto del ricorso

Art. 473 bis.58 c.p.c. Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.

Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 473 bis.52 c.p.c. Forma della domanda

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Art. 473 bis. 12 c.p.c. Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

(omissis)

Procedimento

Art. 407 c.c. Procedimento

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Procedimento: contenuto ricorso

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- le generalità del ricorrente, cioè nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo, recapito telefonico/mail e rapporto di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello ecc.);
- le generalità del beneficiario, indicando nome, cognome, cittadinanza, data di nascita, residenza anagrafica e dimora abituale;
- Il nominativo e il domicilio - se conosciuti - del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
- copia estratto dell'atto di nascita (da richiedere nel Comune di nascita) e certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
- le ragioni per cui si chiede la nomina di un ADS: condizioni di salute e patologie e quindi le necessità di tutela;
- esposizione delle condizioni di vita personale del beneficiario;
- documentazione medica (accertamento dell'invalidità civile, relazione sanitaria, certificazione medica attestante le patologie e il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità);
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale (pensione di invalidità, assegni di accompagnamento, pensione di reversibilità, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc.);
- indicazione delle capacità residue affinché il GT possa modulare il decreto (assistenza /rappresentanza).

Procedimento: contenuto ricorso

Riflessioni sul contenuto del ricorso:

- procura alle liti;
- carta identità e dichiarazione di colui che è disponibile ad assumere l'incarico di ADS;
- qualora il beneficiario non possa comparire all'udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di intrasportabilità;
- dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti;
- atto di designazione anticipata.

Modulistica dei Tribunali

Procedimento

Art. 473 bis.53 c.p.c. Provvedimenti del presidente

Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero

Art. 473 bis.54 c.p.c. Udiienza di comparizione

All'udienza il giudice. relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.

Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

Art. 407 c.c Procedimento

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Il Giudice Tutelare dott. [REDACTED]

letto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di

[REDACTED], n. [REDACTED] il [REDACTED]

proposto da [REDACTED] (CF [REDACTED]), [REDACTED] (CF [REDACTED])
[REDACTED], con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED]

visti gli artt. 473 *bis*.52 ss. c.c.;

rilevato che parte ricorrente non ha indicato i motivi della richiesta di nomina provvisoria;

ritenuto, pertanto, che debba decidersi in merito all'esito dell'instaurazione del contraddittorio;

FISSA

l'udienza del [REDACTED] per la comparizione personale, presso il Tribunale di Prato,
piano secondo, corridoio 5, stanza 35/B,

- di [REDACTED];
- della parte ricorrente [REDACTED]
[REDACTED];
- dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado indicati in ricorso, perché, ai sensi dell'art. 473 *bis*.54 c.p.c., rendano sommarie informazioni;
- del **Pubblico Ministero**, perché intervenga nell'esame del beneficiando;

DISPONE

che parte ricorrente [REDACTED]

notifichi entro il 7 luglio 2023 il ricorso introduttivo e il presente decreto:

- a [REDACTED] a mezzo di **ufficiale giudiziario con consegna a mani**;
- a parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado indicati in ricorso autorizzando, quale forma speciale di notificazione ex art. 151 c.p.c., l'invio di **lettera raccomandata con ricevuta di ritorno** contenente copia del ricorso e del presente decreto;

AVVERTE

- la parte beneficiaria [REDACTED]
 - che ha diritto di essere assistita da un difensore, atteso che dalla pronuncia possono derivare limitazioni alla sua capacità di agire;
 - che, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - che, in caso di ingiustificato rifiuto di partecipare all'udienza, si procederà in ogni caso alla valutazione del ricorso nel merito;
- gli altri soggetti citati che hanno l'**obbligo di partecipare alla predetta udienza**;

DISPONE

che parte ricorrente integri il ricorso introduttivo depositando, entro il settimo giorno precedente la data dell'udienza:

- memoria con indicazione, ai sensi dell'art. 473 *bis*.52, co. 2, e 473 *bis*.58 c.p.c., del nome, cognome e residenza del coniuge o convivente di fatto di [REDACTED] nonché dei suoi parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado;
- ove non prodotti con l'atto introduttivo: estratto dell'atto di nascita di [REDACTED] [REDACTED], documentazione sanitaria aggiornata, documentazione delle entrate e disponibilità bancarie di [REDACTED];
- eventuale documentazione comprovante l'intrasportabilità assoluta della persona beneficianda, che renda necessario l'esame domiciliare della stessa;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare il presente decreto:

- a parte ricorrente;
- al P.M. in sede.

Prato, li 28 giugno 2023

Il Giudice Tutelare

TRIBUNALE di [REDACTED]

Ufficio del giudice tutelare

Decreto di fissazione di udienza per nomina ADS

Il G.T.,

Letto il ricorso depositato da l Sig. [REDACTED]
per la nomina di ADS per il Sig. [REDACTED],
letto il ricorso e la documentazione allegata,

FISSA

Per la comparizione personale della parte beneficiaria, sig./ [REDACTED]
nonché della parte ricorrente, **l'udienza del [REDACTED] alle h 9.15** presso
il Tribunale, avanti alla scrivente, con facoltà di partecipazione per tutte le
persone indicate in ricorso.

MANDA

**a parte ricorrente di notificare alla parte beneficiaria il ricorso e il
presente decreto in busta chiusa a mezzo di ufficiale giudiziario entro il
30.06.2023 , specificando che tale adempimento è prescritto a pena di
nullità del procedimento ed avvertendo che all'udienza sopra fissata dovrà
essere fornita prova dell'intervenuto perfezionamento della notificazione
nel termine sopra indicato.**

Incarica parte ricorrente di informare i parenti ed affini indicati in ricorso e meglio individuati dall'art. 417 cc dell'esistenza di questo procedimento mediante invio entro il medesimo citato termine di lettera raccomandata R.R. contenente copia del ricorso e del presente decreto, **avvertendo che all'udienza sopra fissata dovrà essere fornita prova dell'intervenuto compimento di quanto prescritto o fornita documentazione attestante l'intervenuta conoscenza del procedimento da parte dei suddetti parenti ed affini.**

Incarica parte ricorrente di depositare documentazione aggiornata delle sue entrate e disponibilità bancarie, ove rinvenuti o comunque disponibili. Atteso che dalla pronuncia possono derivare limitazioni alla sua capacità di agire, avverte la parte beneficiaria che ha diritto di essere assistita da un difensore e che, **in caso di ingiustificato rifiuto di partecipare all'udienza, si procederà in ogni caso alla valutazione del ricorso nel merito.**

DISPONE

Che nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di muoversi lo stesso Servizio sociale o parte ricorrente producano all'udienza documentazione medica aggiornata attestante in modo dettagliato lo stato di salute del beneficiario mediante certificazione rilasciata da medici appartenenti a Strutture sanitarie Pubbliche.

Si comunichi al P.M.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto a parte ricorrente.

Prato, 19/06/2023 .

Il G. T

Scelta dell'amministratore di sostegno ordine preferenziale

Art. 408 c.c. Scelta dell'amministratore di sostegno

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.



1. Designazione anticipata

Quid: forma, contenuto, revoca, motivazione rafforzata GT



2. Parenti, Persona stabilmente convivente, Persona unita civilmente



3. Soggetti terzi: persone fisiche e giuridiche

Quid: associazioni non riconosciute, fondazioni di diritto privato, enti di diritto pubblico (Comuni, Provincia).

Scelta amministratore di sostegno: soggetto terzo

- Conflittualità familiare
- Assenza degli altri soggetti indicati nell'art. 408 c.c.
- Quid: art. 350 c.c
Incapacità all'ufficio tutelare
- Inadeguatezza dei soggetti indicati nell'art.408 c.c.
- Possesso di specifiche competenze

Scelta amministratore di sostegno: focus 350 c.c.

- Art 350 c.c.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
 - 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
 - 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
 - 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
- 5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge.

- Art .38 ter disp. Att. c.c.

Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.

Scelta amministratore di sostegno: designazioni plurime

- **Il co- amministratore di sostegno**

(Trib. Genova decreti 17/12/2005 – 21/06/2021 – 21/07/2023)
 - Quid: ausiliari
- **Il pro-amministratore di sostegno**

(Trib. Modena decreto 16/10/2006; Trib La Spezia 02/10/2010)

“pur nella mancanza di espresse previsioni normative, in caso di conflitto di interessi fra amministratore e beneficiario, può essere nominato un pro-amministratore di sostegno, il quale, in analogia con i poteri spettanti al protutore nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (art 360 e 424 c.c.), intervenga nell’espletamento di atti in luogo dell’amministratore che si trovi in conflitto di interessi”

DOVEROSITA' DELL'INCARICO

- **Dispensa legale (art. 351 c.c. - 411, co 1, cc)**

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- il Presidente del Consiglio dei ministri;
- i membri del Sacro collegio;
- i Presidenti delle assemblee legislative;
- i ministri segretari di Stato.

Le persone sopra indicate possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Esonero (art. 383 c.c. - 411, co 1, cc)

Attività estremamente gravosa

- **Dispensa facoltativa (art. 352 c.c. - 411, co 1, c.c.)**

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo 351 c.c.;
- gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- i militari in attività di servizio;
- chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- chi ha più di tre figli minori;
- chi esercita altra tutela;
- chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Decreto di nomina: art 405 c.c.

P.Q.M.

nomina l'avv. [REDACTED], nata a prato (PO) il [REDACTED] amministratore di sostegno a tempo indeterminato di [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] (PO) l' [REDACTED];

autorizza l'amministratore di sostegno a procedere in rappresentanza esclusiva del beneficiario al compimento dei seguenti atti, sotto la sua personale responsabilità (atti per i quali, ex art. 409 c.c., [REDACTED] non conserva capacità di agire, salve le precisazioni che seguono):

1) riscuotere le entrate di spettanza di [REDACTED], a titolo di pensione, indennità, interessi e frutti di risparmi e/o investimenti, o ad altro titolo, da accreditare su conto corrente o deposito di cui sub 2, intestato a "[REDACTED] rappresentata dall'avv. [REDACTED] in qualità di amministratore di sostegno" (autorizzandone l'apertura ovvero la richiesta di modifica in tal senso dell'intestazione del conto già in essere intestato a [REDACTED]);

Decreto di nomina: art 405 c.c.

- 2) aprire conto corrente o deposito intestato a “I [redacted] rappresentata dall'avv. [redacted] in qualità di amministratore di sostegno” (ovvero chiedere di modificare in tal senso l'intestazione del conto già in essere intestato a I [redacted] [redacted]) ove accreditare le entrate sub 1, nonché il saldo di ulteriori conti di pertinenza di I [redacted] alla stessa intestati o cointestati, che verranno estinti (salva la procedura in parentesi);
- 3) operare a debito sul conto sub 2 (anche mediante assegni, carte di credito, bonifici, *modalità on line*) entro il limite trimestrale (con decorrenza 01/01 – 01/04 – 01/07 – 01/10) di € 3.000,00 per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento, assistenza e cura della stessa e di gestione dei suoi beni;
- 4) porre in essere tutti gli atti negoziali, ulteriori e diversi rispetto a quelli di natura bancaria;
- 5) intrattenere ove necessario rapporti con l'Autorità Tributaria e con altri Enti Pubblici anche al fine di presentare istanze e domande;

Decreto di nomina: art. 405 c.c.

6) sostenere spese per importo superiore al limite trimestrale di cui sopra, ovvero compiere atti di straordinaria amministrazione, anche ai sensi degli artt. 374 e/o 375 c.c., operazioni tutte da sottoporre preventivamente alla valutazione e autorizzazione del G.T.;

7) mantenere gli investimenti eventualmente in essere e investire eventuali ulteriori risparmi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare su conto intestato a "[REDACTED] [REDACTED] rappresentato dall'avv. [REDACTED] in qualità di Amministratore di Sostegno" (ovvero chiedere di modificare in tal senso l'intestazione del conto già in essere intestato a [REDACTED]), con facoltà di rinnovo alla scadenza o di accredito sul conto sub 2, autorizzandone il parziale disinvestimento al fine di alimentare il conto sub 2, accreditandovi il ricavato;

8) provvedere alla gestione ordinaria degli immobili di proprietà di [REDACTED] per la quota di sua spettanza;

9) decidere della sua più idonea soluzione abitativa e logistica o di ricovero, assicurando che le venga fornita assistenza e cura, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni;

Decreto di nomina: art 405 c.c.

10) esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della sua salute, valutando le indicazioni dei sanitari e intrattenere rapporti con l'autorità socio-sanitaria del territorio;

11) a pagare, in caso di decesso del beneficiario, le spese funebri della stessa entro il limite di € 2.500,00, salvo diversa volontà degli eredi;

fa obbligo all'Amministratore di Sostegno di depositare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare entro il 31/07 di ogni anno a far data dal 2024 relazione circa le condizioni personali del beneficiario e rendiconto della gestione, compilando l'apposito modulo disponibile in cancelleria e sul sito del Tribunale di Prato al seguente indirizzo <http://www.tribunale.prato.it/it/Content/Index/57623> (sezione "Per istanze al giudice tutelare - Amministrazione di sostegno") e allegando estratto conto dei conti di cui sopra per l'intero anno di gestione e documentazione delle principali spese sostenute. In applicazione degli artt. 411, u.c., 1396, 1722 c.c., deve ritenersi per quanto

Decreto di nomina: art. 405 c.c.

occorrer possa estinta ogni delega/procura/mandato precedentemente e in qualunque forma conferita;

dispone che l'Amministratore di sostegno depositi, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento inventario dei beni mobili ed immobili, con il ministero di notaio o sotto la sua esclusiva responsabilità civile e penale, (anche compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web indicato al punto precedente) facenti parte del patrimonio di [REDACTED];

fissa l'udienza per il giuramento dell'amministratore di sostegno nominato il **26 aprile 2023, ore 08:45**;

manda alla cancelleria per l'annotazione dell'odierno decreto nell'apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile del Comune di Prato (PO) per le annotazioni in margine all'atto di nascita della beneficiaria, ove rinvenuto;

manda alla cancelleria affinché si provveda all'iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e perché il decreto venga comunicato al P.M. e all'amministratore di sostegno che ne darà notizia al beneficiario;

Decreto di nomina: art. 405 c.c.

dispone che l'amministratore di sostegno, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motivata, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

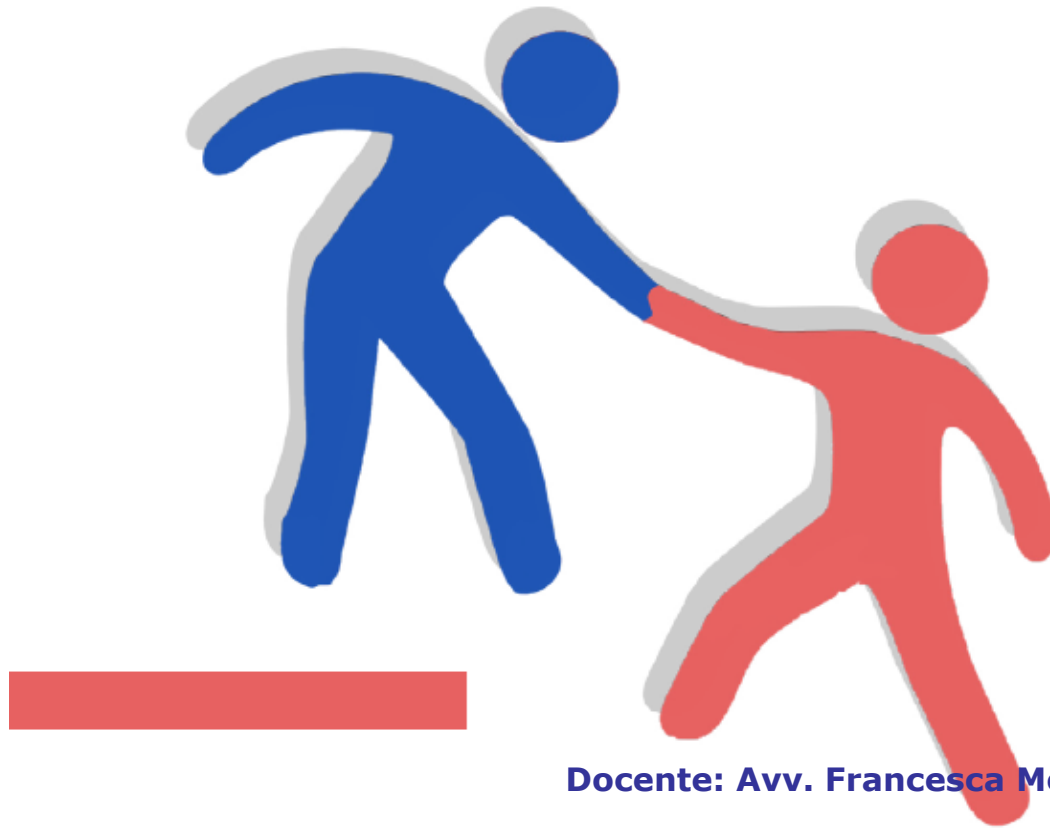
Prato, 18/04/2023

Il Giudice Tutelare

Pubblicità del decreto di apertura e chiusura dell'amministrazione di sostegno

- Annotazione nel registro della amministrazioni di sostegno presso l'ufficio del Giudice Tutelare
(art 47 disp. att. c.c. e 405 c.c.)
- Annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario
(art. 405 c.c.)
- Casellario giudiziale
- Quid: trasmissione degli atti relativi all'amministrazione di sostegno al Consiglio notarile e quindi ai notai
(Trib. Genova, decreto del 27/06/2014)

Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

Effetti dell'apertura dell'amministrazione di sostegno

Amministrato

Capacità

Art. 409 c.c.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Amministratore di sostegno:

- doveri
- responsabilità

Effetti dell'apertura dell'amministrazione di sostegno

Regola generale	L'amministrato conserva la capacità di agire salvo quanto disposto nel decreto
Atti che il decreto attribuisce alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore di sostegno	L'amministrato non ha capacità
Atti che per decreto prevedono l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno	L'amministrato non ha capacità
Atti della vita quotidiana	L'amministrato ha la capacità
Atti personalissimi	L'amministrato ha la capacità salvo art. 411 c.c. ultimo comma.

Annullamento degli atti posti in essere dall'amministrato

Art. 412 c.c. Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

- **Presupposti:**
violazione di legge
violazione prescrizioni del decreto
- **Legittimazione all'annullamento:**
ADS, beneficiario, suoi eredi ed aventi causa
- **Termine di prescrizione:**
5 anni dalla cessazione dell'amministrazione
- **Convalida ex art 1444 c.c.**
- **Effetti per i terzi art. 1445 c.c**

Annullamento degli atti compiuti dal beneficiario: incapacità naturale

428 c.c. .Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.

- Beneficiario che, nel rispetto del decreto, compie un atto per il quale ha la capacità di agire ma in un momento di affievolimento, anche transitorio, delle sue facoltà intellettive
- L'incapacità naturale: condizione, anche transitoria, di incapacità di intendere e volere imputabile a qualsiasi causa

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge

FOCUS

TESTAMENTO – DONAZIONE – MATRIMONIO – UNIONE CIVILE

		DISPORRE PER TESTAMENTO O DONAZIONE CONTRARRE MATRIMONIO E UNIONE CIVILE
Capacità del beneficiario		Sussiste in via generale
Limitazioni alla capacità del beneficiario		Possibili in applicazione dell'art 411 c.c. ultimo comma. Decreto motivato da parte del G.T. (all'apertura della misura o successivo)
Presupposti della limitazione		Fattori endogeni (l'amministrato non è in grado di esprimere una volontà libera e consapevole). Fattori esogeni (iniziative esterne condizionanti)

Quid: se nel decreto di apertura non vi sono limitazioni è possibile testare o donare?
(Trib. Modena decreto 09/07/2022)

FOCUS SEPARAZIONE E DIVORZIO

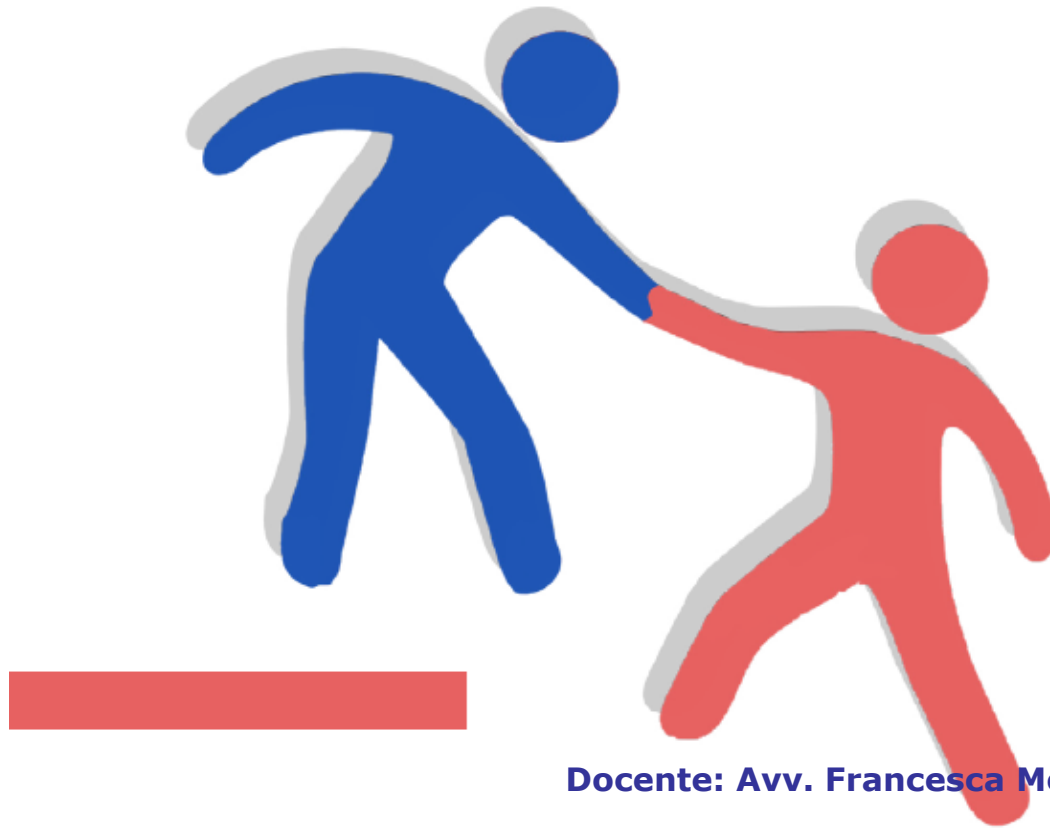
Beneficiario pienamente capace:

agisce e resiste personalmente

Beneficiario parzialmente o totalmente incapace:

- deve essere assistito o rappresentato dall'ADS o da un curatore speciale nominato dal GT se sussiste un conflitto di interessi;
- necessaria autorizzazione del GT ex art 374 c.c. previa verifica della volontà del beneficiario e dei suoi interessi.

Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

CONSENSO INFORMATO

- Adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire attraverso una informazione esaustiva sulle sue condizioni di salute e, soprattutto, sulle conseguenze e i rischi connessi alla terapia stessa
- Espressione del principio di autonomia e autodeterminazione decisionale della persona nella gestione della propria salute e nella sottoposizione ai trattamenti sanitari

CONSENSO INFORMATO

FONTI NORMATIVE

- **COSTITUZIONE**

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

CONSENSO INFORMATO:

FONTI NORMATIVE

Convenzione di Oviedo (1997)

Art.5. Regola Generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000)

Art. 1 Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Art. 2 Diritto alla vita

Ogni individuo ha diritto alla vita.

Nessuno può essere condannato alla pena di morte, nè giustiziato.

Art. 3 Diritto all'integrità della persona

Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

CONSENSO INFORMATO: LEGGE 219/2017

ART.1. CONSENSO INFORMATO

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'auto-determinazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

CONSENSO INFORMATO:

LEGGE 219/2017

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

CONSENSO INFORMATO: LEGGE 219/2017

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

CONSENSO INFORMATO: LEGGE 219/2017

ART. 3 MINORI E INCAPACI

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria

CONSENSO INFORMATO: LEGGE 219/2017

Contrasto ADS / medico

Applicazione L 219/2017 art.3. co. 5.

Ricorso alle DAT - se non ci sono al Giudice

Contrasto ADS / beneficiario

Applicazione estensiva dell'art 410, co.2

Ricorso al Giudice

Contrasto tra ADS / beneficiario e medico

Applicazione L 219/2017 art.3. co.5 e applicazione estensiva dell'art 410, co.2

Ricorso al Giudice

n.b. rimangono fermi i doveri in capo al personale sanitario di cui all'art.1 co 7 della L 219/2017

CONSENSO INFORMATO

**Quid: Beneficiario non cosciente o con
assenza di consapevolezza**

DAT

Ricostruire la volontà presunta

**Miglior interesse per il beneficiario secondo
l'apprezzamento dei medici**

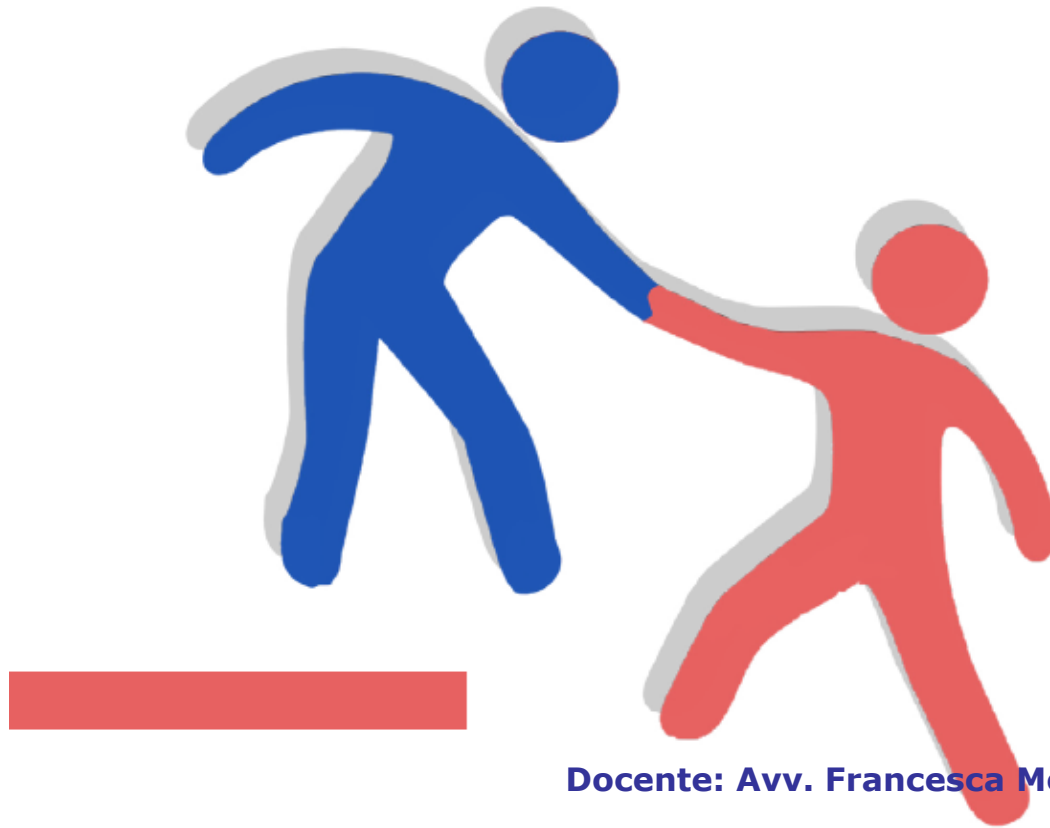
LEGGE 219/2017 ART 4, CO I: DAT

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Rapporto nomina fiduciario / ADS

Forma / conservazione / accessibilità

Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

FONTI NORMATIVE

- **Norme dedicate all'amministrazione di sostegno**
- **Norme sulla tutela**

Art. 411 c.c. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

- **Legge n.6 / 2004**

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Dovere di ascolto

Art 410 c.c. I comma

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Dovere di informazione del beneficiario

Art. 410 c.c. Il Comma

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.



Dovere di informazione del giudice

Art 410 c.c. Il comma.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Ex Legge n.6. 2004

L'amministratore di sostegno deve informare il Giudice del mutamento delle condizioni di vita e di autonomia del beneficiario, richiedendo eventualmente una modica della misura di protezione

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Prestare giuramento

Art. 349 c.c. Giuramento del tutore

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Amministrare con diligenza del buon padre di famiglia

Art. 382 c.c. Responsabilità tutore

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri

Relazionare periodicamente il Giudice

Fa obbligo all'Amministratore di Sostegno di depositare presso la Cancelleria del Giudice

Tutelare con cadenza annuale, a decorrere dal 21/09/2020, relazione circa le condizioni

personali della parte beneficiaria e rendiconto della gestione svolta alla data contabile del

21/09 di ogni anno, allegando estratto conto dei conti di cui sopra per l'intero anno di gestione

e documentazione delle principali spese sostenute.

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Redigere inventario dei beni

Art. 362 c.c.(Inventario)

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa

Ordina all'ADS di procedere entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ad inventario dei beni mobili ed immobili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 362 c.c. applicabile in forza dell'art. 411, u.c. c.c., con il ministero di notaio o sotto la sua esclusiva responsabilità civile e penale depositando in Tribunale copia della documentazione attestante le risultanze economico patrimoniali, aggiornata alla data del deposito del ricorso introduttivo.

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Rispettare i limiti di spesa presenti nel decreto

3. operare a debito sul conto sub 2 (anche mediante assegni, carte di credito, bonifici, modalità on line), sino a concorrenza di € 1.500,00 su base trimestrale (con decorrenza 1.1/1.4/1.7/1.10 anche con utilizzo del canale *home banking*) per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento, assistenza e cura della parte beneficiaria e di gestione dei suoi beni, valutando quale importo e con quale periodicità rimettere alla gestione autonoma dell'interessata, anche mediante accesso autonomo all'Istituto di Credito,

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Chiedere le autorizzazioni preventive per gli atti di straordinaria amministrazione ex art 374 c.c.

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) riscuotere capitali;
- 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
- 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
- 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Riforma Cartabia:

- Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno, oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate anche dal notaio rogante previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale.
- Il notaio rogante rilascia l'autorizzazione, verificando la necessità o l'utilità evidente di straordinaria amministrazione nell'interesse del sottoposto a misura di protezione;
- Il notaio comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento;
- L'autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.

I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Rispettare di quanto stabilito nel decreto di nomina

- Capacità del beneficiario
- Assistenza / rappresentanza esclusiva
- Attivarsi per soddisfare le esigenze di tutela

ANNULLAMENTO DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art 412 I e II comma c.c.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

- Gli atti compiuti sono validi ed efficaci ma annullabili.
- Gli atti produrranno effetti fino alla sentenza di annullamento
- Presupposti per l'annullamento:
 - x Violazione di legge
 - x Eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti.

ANNULLAMENTO DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Presupposti per l'annullamento: Violazione di legge:

- Compimento di atti senza del prescritte autorizzazioni;
- Compimento di atti in spregio delle istanze del beneficiario
 - Compimento di atti in conflitto di interessi
 - Violazione dell'art 378 c.c.
 - Violazione dell'art. 388 c.c.

ANNULLAMENTO DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- **Art. 378 c.c. Atti vietati al tutore e protutore**

I tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore

- **Art. 388 c.c. Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto**

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

- **Deroghe solo con autorizzazione del GT per il parente entro il quarto grado, coniuge, convivente (vedi 411 c.c. III comma).**

ANNULLAMENTO DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Presupposti per l'annullamento:

- Eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico
- Eccesso rispetto ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare

ANNULLAMENTO DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Annullamento su istanza:

- dell'amministratore di sostegno (nuovo)
- del pubblico ministero
- del beneficiario
- degli eredi ed aventi causa del beneficiario

Azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni da quando è cessata l'amministrazione di sostegno .

Possibile convalida per ragioni di opportunità ad opera del beneficiario o l'amministratore di sostegno.

La convalida di un negozio annullabile deve sempre essere autorizzata: tale autorizzazione, da richiedere allo stesso giudice competente ad autorizzare il negozio da convalidare, è diretta non ad approvare od omologare il negozio annullabile ma a rimuovere un ostacolo al compimento del negozio di convalida.

NULLITA' DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

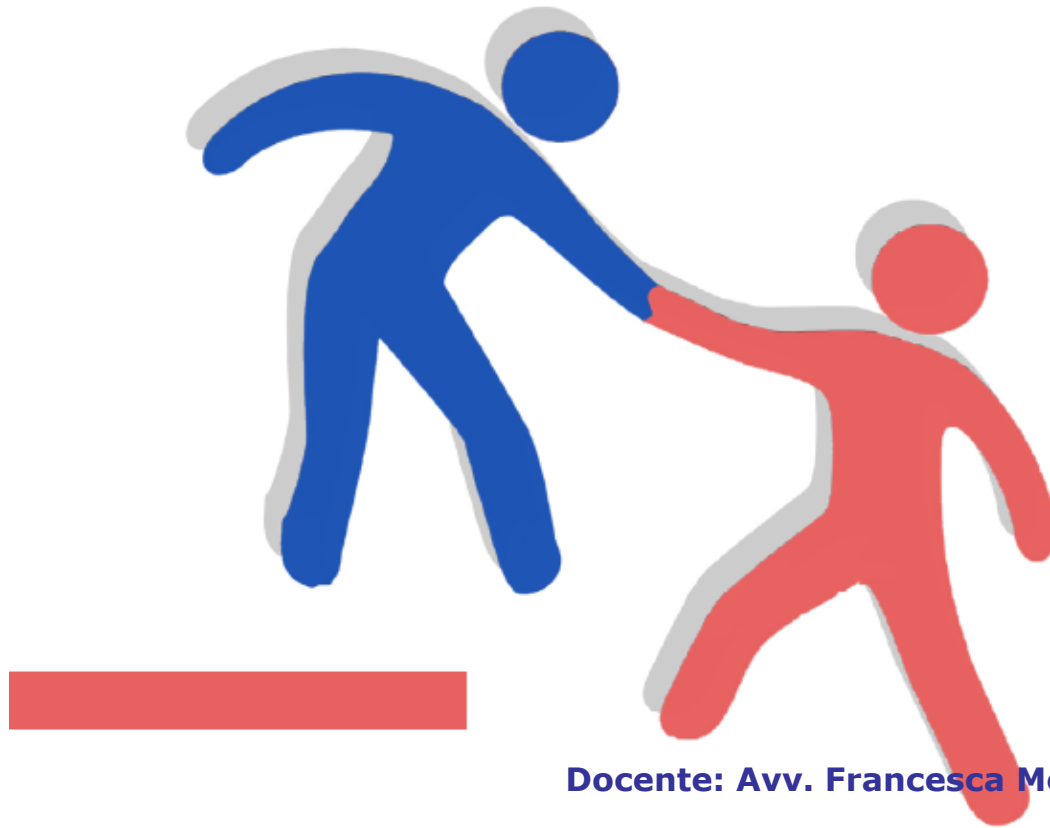
**VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE EX
ART. 1418 c.c**

**ATTI POSTI IN ESSERE DALL'ADS
SENZA I POTERI**

**ATTI POSTI IN ESSERE DALL'ADS
DOPO AL SUA CESSAZIONE**

**ATTI POSTI IN ESSERE DA ADS CON
POTERI IN ASSISTENZA SENZA IL
CONSENSO O CON DISSENSO DEL
BENEFICIARIO**

Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO

ART. 382 c.c.

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

N.B I doveri hanno ad oggetto sia la sfera patrimoniale che di cura della persona del beneficiario

N.B La responsabilità dell'Amministratore di Sostegno è limitata agli atti e ai compiti delegati dal giudice tutelare, nei limiti individuati quindi dal decreto di nomina.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO

Casistica negligenza:

- Omissione nel garantire l'assistenza personale – sanitaria a favore del beneficiario
- Omessa vigilanza sulle condizioni abitative (casa /rsa)
- Inadempimenti di carattere patrimoniale (mancato pagamento rette rsa, bustepaga, contributi, utenze, affitti)
- Inadempimenti fiscali / Inps
- Inadempimenti nella manutenzione dei beni immobili o mobili registrati
- Mancata presentazione rendiconto

Casistica disonestà:

- Effettuazione di prelievi superiori a quelli autorizzati trattenendo la differenza
- Indebito rimborso di spese non sostenute

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO

Responsabilità ex art 382 c.c.

- Si tratta di una responsabilità contrattuale quindi: l'amministratore di sostegno non risponderà del proprio inadempimento solo dimostrando che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile;
- Si tratta di una responsabilità attenuata:
 - Gratuità dell'incarico ex art. 379 c.c.
 - L'ampiezza dell'intervento del Giudice
 - La capacità del beneficiario
- ADS dovrà risarcire il danno: il nuovo ADS, beneficiario dovranno provare di aver subito un danno
- Atti dannosi potranno essere annullati ex art.412 c.c.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DEI TERZI PER ATTI ILLECITI COMMESSI IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIARIO

Art.2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

N.B. Da ciò deriva che l'Amministratore di Sostegno risponde dei danni arrecati a terzi per gli atti compiuti e per le obbligazioni assunte in nome e per conto del beneficiario senza le prescritte autorizzazioni del giudice tutelare.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DEI TERZI PER ATTI ILLECITI COMMESSI DAL BENEFICIARIO

ART. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Responsabilità ADS:

- Se il beneficiario è “incapace di intendere e volere” (il beneficiario non è automaticamente incapace si veda art. 409 c.c.)
- Se l'ADS ha un dovere di sorveglianza in capo al beneficiario (si deve vedere il decreto di nomina)

La responsabilità dell'ADS è esclusa se l'amministratore di sostegno dimostra di non aver potuto impedire il danno, dimostrando che l'evento dannoso è stato del tutto imprevedibile.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Responsabilità disciplinare

(avvocati – medici – assistenti sociali)

Mancato rispetto doveri / poteri dell'ADS

Spunto di riflessione per avvocati

Art. 24 del Codice deontologico sul conflitto di interessi che tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato e che mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 14 Maggio 2018 in materia di difesa del beneficiario).

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è un pubblico ufficiale dal momento in cui assume le funzioni prestando giuramento

Art 357 c.p

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- l'amministratore di sostegno potrà essere imputabile di una serie di reati **c.d. propri** (sono i reati che possono essere commessi solo da chi possiede determinate qualità o si trova indeterminate relazioni con le altre persone).

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il **peculato** (art. 314 c.p.) il reato è commesso quando l'amministratore di sostegno nella sua veste di **pubblico ufficiale**, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; il reato è punito con la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi

Il delitto di peculato è configurabile anche nel caso in cui l'amministratore di sostegno, al quale è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, si appropri di somme di denaro appartenenti al beneficiario, delle quali dispone in virtù del proprio ruolo, facendone un utilizzo per finalità estranee all'assistito (Cass. Pen. Sez. VI 16/02/2022 n.10624)

La Corte ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 19/05/2016, n. 29617)

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p).

Il **pubblico ufficiale** che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Tale richiesta deve essere in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Esempio. L'ADS è chiamato a redigere il rendiconto annuale al fine di permettere al giudice di esercitare quel potere di controllo previsto nell'interesse del beneficiario. Qualora l'ADS rifiuti o meglio non rediga il rendiconto il G.T. formula una vera e propria diffida a procedere entro un termine, trascorso il quale senza che l'ADS provveda questi risponderà di omissione di atti d'ufficio o meglio di rifiuto di atti d'ufficio.

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)

La giurisprudenza ha talora ravvisato il reato di cui all'art. 388 c.p. nel caso dell'amministratore di sostegno nominato dal GT che rifiuti di prestare giuramento.

Falsità materiale (art. 476 c.p) il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il falso potrebbe essere compiuto dall'ADS nel rendere una falsa dichiarazione di indigenza del beneficiario al fine di usufruire di contributi e/o aiuti.

Falsità ideologica (479 c.p.) il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato dal lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 c.p.

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- La norma utilizza l'espressione "chiunque", ma l'art 591 c.p. prevede un'ipotesi di reato **proprio**, configurabile esclusivamente in capo a chi ha nei confronti della persona offesa una **posizione di garanzia**, ossia uno specifico dovere giuridico di cura e custodia.
- Reato che è costituito da qualsiasi azione o omissione che contrasti con il dovere giuridico di cura e custodia, a condizione che in dipendenza dell'abbandono si crei uno stato di pericolo, anche potenziale, e vi sia la volontà consapevole di abbandonare l'incapace in tale situazione di pericolo, della quale si abbia l'esatta percezione (Cass. Pen. 10126/1995)

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Problema: l'ads ha una posizione di garanzia nei confronti del beneficiario?

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 19/10/2015) 26/02/2016, n. 7974

“In tema di abbandono di persone minori o incapaci, l'amministratore di sostegno non risponde del reato di cui all'art. 591 cod. pen. in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali. Infatti, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

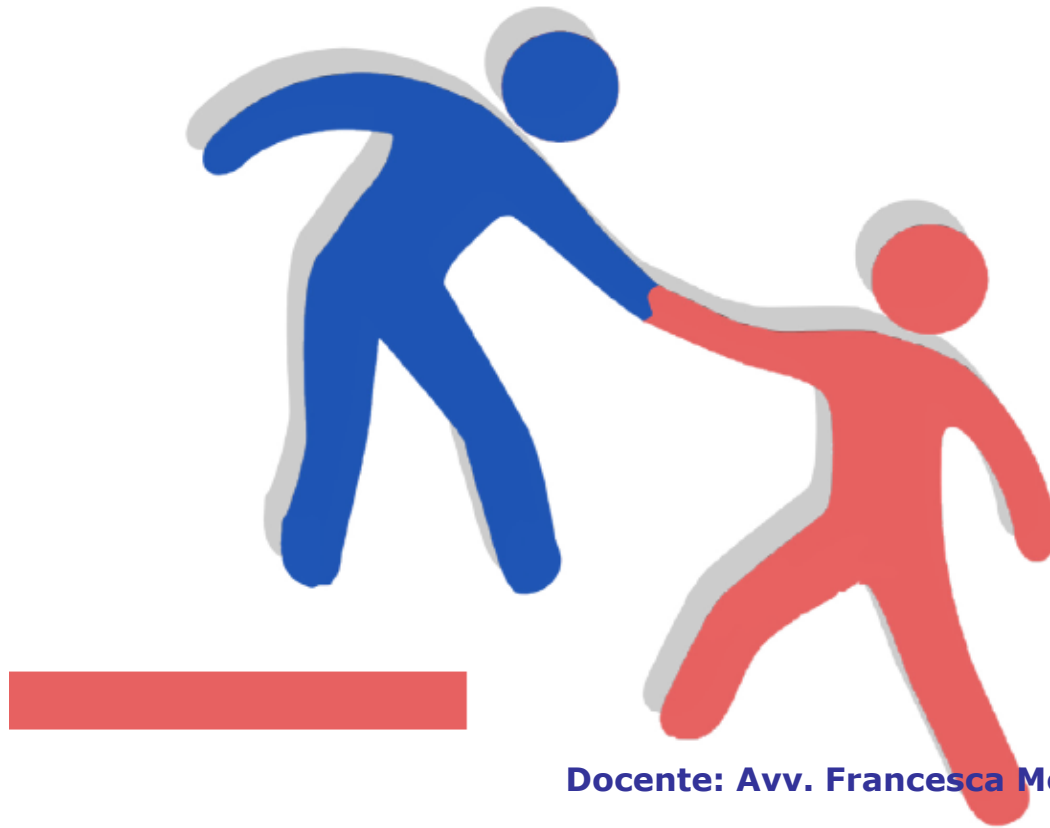
- **Problema: in assenza di posizione di garanzia l'Ads ha responsabilità se “abbandona una persona incapace”?**

L'ADS ha il dovere di informare il GT sulle condizioni del beneficiario che posso incidere sulla sua capacità, quindi sulla modulazione dei poteri nel decreto di nomina.

RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- l'amministratore può essere imputabile anche di reati **comuni** (sono reati che possono essere commessi da chiunque) e se commessi nell'esercizio o in occasione dello svolgimento delle funzioni proprie dell'amministrazione di sostegno comporteranno **l'aggravante comune di cui all'art. 61 n.9. c.p.**, che prevede un aumento della pena quando il fatto sia stato commesso "con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio".

Corso di formazione per Amministratore di Sostegno



Docente: Avv. Francesca Monticelli

RIMOZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 384 c.c. Rimozione e sospensione del tutore

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione

Cause di rimozione:

- Negligenza
- Abuso di potere
- Immeritevolezza
- Insolvenza successiva
- Inettitudine
- Grave conflitto di interesse
- Autore di reati

RIMOZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Misura a tutela del beneficiario, anche in assenza di pregiudizio
- Istanza di sostituzione può essere presentata dal beneficiario, dall'ads, dal PM o dai soggetti indicati nell'art. 406 c.c. (giudice?)
- Notifica dell'istanza al beneficiario e all'Ads
- Ampi poteri al GT nel procedimento di sostituzione (audizione, memorie)
- Il provvedimento del GT è reclamabile
- La rimozione è causa di incapacità all'assunzione di nuovi incarichi di ads (v. art 350, n.4, c.c)
- La rimozione da luogo alla sostituzione (art.413, I comma, c.c.)

REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 413c.c. Revoca dell'amministrazione di sostegno

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione

Cause di revoca (chiusura) dell'amministrazione di sostegno:

- Sopravvenuta non necessità della misura (comma 1)

Il beneficiario riacquista la piena capacità

- Sopravvenuta inidoneità della misura (comma 4)

Inizio del procedimento di interdizione/inabilitazione

La revoca a differenza della sostituzione incide sulla **misura** di protezione non sul soggetto che riveste la qualifica di ADS

REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

- Istanza di revoca può essere presentata dal beneficiario, dall'ads, dal PM o dai soggetti indicati nell'art. 406 c.c. e dal giudice
- Il provvedimento del GT è reclamabile
- Notifica dell'istanza al beneficiario e all'Ads
- Ampi poteri al GT nel procedimento di revoca (audizione, memorie)

RECLAMABILITA' DEI DECRETI DEL GIUDICE

- **Art. 473 bis 58 c.p.c**

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.

Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

- **Art. 739 c.p.c.**

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti .

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo

RECLAMABILITA' DEI DECRETI DEL GIUDICE

- Decreti di natura decisoria:

- x decreto che dispone l'apertura della misura;
- x decreto che rigetta l'apertura della misura;
- x decreto che dispone la cessazione o la revoca della misura;
- x decreto che proroga la misura
- x Decreti che limitano i diritti ex art 411 c.c. ultimo comma.

- Decreti di natura gestoria:

- x Decreto che dispone la sostituzione /rimozione dell'ADS;
- x Decreti emessi ex art 374 c.c.;
- x Decreti che dispongono la liquidazione dell'indennità

Dichiarazione di assenso alla nomina di Amministratore di Sostegno

R.G.V.G. _____

Anno _____

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Firenze

Il sottoscritto:

Nome _____ Cognome _____

nato/a il ____/____/____ a _____ prov. (____)

residente _____ prov. (____)

all'indirizzo _____

telefono _____ cellulare _____ e-mail _____

in qualità di parente (indicare il grado di parentela) _____

del beneficiario:

Nome _____ Cognome _____

nato/a il ____/____/____ a _____ prov. (____)

residente _____ prov. (____)

all'indirizzo _____

DICHIARA

di essere a conoscenza della data di udienza per la nomina dell'Amministratore di Sostegno in riferimento al beneficiario sopra indicato, di essere impossibilitato a presenziare alla predetta udienza e

DA' IL PROPRIO ASSENSO ALLA NOMINA

Firenze, lì ____/____/____

La Firma

Allegati:

- ☐ Copia del documento d'identità

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(Legge 9 gennaio 2004, n. 6)

SCHEMA DI RICORSO

**ILL.MO GIUDICE TUTELARE
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

Il sottoscritto
Nato a il
Residente a Via n.
Tel. Cell. Fax. e-mail

In qualità di¹ :

Beneficiario ☐

Coniuge ☐

Persona stabilmente convivente ☐

Parente ☐ (specificare grado di parentela – entro il IV grado)

Affine ☐ (specificare grado di affinità – entro il II grado)

Legittimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 cod. civ.

Chiede

**alla S.V., verificata la propria competenza territoriale
e per materia, di provvedere, ai sensi dell'art. 405 cod. civ.
all'apertura di un'Amministrazione di Sostegno a favore di:**

Nome e Cognome
Nato a il
Residente a Via n.
Con abituale dimora a Via n.
Tel. Cell. Fax. e-mail

La richiesta è motivata dalle seguenti ragioni:

il/la Signor/a si trova nella
impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa delle seguenti infermità
ovvero menomazioni fisiche e/o menomazioni psichiche (specificare)
.....
.....
.....

Tale impossibilità è da considerarsi (come da certificazione medica allegata):

permanente ☐ **temporanea** ☐ (specificare il periodo)

Si comunica che il **medico di medicina generale/specialista** è il dott.
..... con ambulatorio in.....
..... tel. fax.....
e che è stato informato della presentazione del ricorso Sì ☐ No ☐

¹ Il ricorso può essere presentato dal beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado e dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

A tal fine dichiara che:

la persona segnalata è informata
della presente segnalazione Sì ☐ No ☐ (in caso negativo indicare i motivi)

.....
.....
.....

la persona segnalata aderisce
alla presente segnalazione Sì ☐ No ☐ (in caso negativo indicare i motivi)

.....
.....
.....

la persona segnalata può presentarsi autonomamente²
davanti al giudice tutelare Sì ☐ No ☐ (in caso negativo indicare i motivi e l'indicazione
del luogo dove deve avvenire l'esame)

.....
.....
.....

Si informa che, per quanto a propria conoscenza,

☐ ..l.. signor.. non ha designato alcun Amministratore
di Sostegno

☐ ..l.. signor.. ha designato quale proprio
Amministratore di Sostegno, mediante atto ricevuto dal notaio
....., con studio in, ..l.. signor..
..... nato a il.....residente
in

Si informa inoltre, per quanto occorrer possa, che

☐ **si è dichiarata disponibile a svolgere tale compito**, nell'esclusivo interesse
del beneficiario, la persona di seguito indicata:

Nome e Cognome
Nato a il
Residente a Via n.
Domiciliato a Via n.
Tel. Cell. Fax. e-mail

La suddetta persona **ha offerto la propria disponibilità** per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

☐ **nessuna persona si è dichiarata disponibile a svolgere tale compito**

² Si deve intendere che la persona è in grado di recarsi personalmente presso gli Uffici del Giudice Tutelare anche se opportunamente accompagnata e assistita.

Tutto ciò premesso

Propone che l'Amministrazione di Sostegno: (fare un'elencazione quanto più dettagliata possibile) ³:

possa **sostituire** ☐ *ovvero* **assistere** ☐ nei seguenti **atti di ordinaria amministrazione** senza necessità di separata, ulteriore autorizzazione:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

☐ possa compiere i seguenti **atti di straordinaria amministrazione**⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

³ E' possibile barrare più di una opzione.

Si tratta di indicazioni in base alle quali il Giudice Tutelare potrà decidere se attribuire ad esempio all'Amministratore di Sostegno la responsabilità di riscuotere e gestire le risorse economico/patrimoniali della persona segnalata al fine di provvedere alle sue principali esigenze di spesa (quali, ad esempio, quelle per vitto e alloggio – pagamento del canone di locazione o degli interessi sul mutuo – per la compartecipazione alla retta di ospitalità in strutture residenziali o semi-residenziali, alle spese per trasporti, cure sanitarie o riabilitative – occhiali, dentista, terapie specifiche – alle spese eccezionali per vestiario, vacanze, tempo libero, ecc.

E' utile indicare quali autonomie possono rimanere in capo al soggetto beneficiario rispetto ad esempio, alla gestione delle sue entrate mensili

⁴ Tali atti sono quelli considerati potenzialmente più pregiudizievoli per il patrimonio del beneficiario e rientrano tra gli atti elencati negli articoli n. 374, 375 e 376 del Codice Civile (come, ad esempio, costituire pegni o ipoteche, fare compromessi e transazioni, accettare concordati, accettare o rinunciare ad eredità, alienazione e acquisto di beni ecc.).

Fa presente nominativo, data di nascita, residenza e numero telefonico del coniuge, dei parenti entro il 4° grado, degli affini entro il 2° grado e delle persone conviventi con la persona segnalata (questi dati devono essere indicati **solo se conosciuti**)⁶:

Nominativo	Data di nascita	Residenza	Telefono	Relazione con il beneficiario

Altre informazioni utili per l'istruttoria:
.....
.....
.....

Con osservanza

Data, _____

Firma del/i ricorrente/i (per esteso e leggibile)

ALLEGATI:

Allegato 1: Scheda relativa alla situazione socio-economica del beneficiario

Allegato 2: Copia del certificato di nascita del beneficiario

Allegato 3: Certificato di residenza e stato di famiglia del beneficiario

Allegato 4: Documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione⁷ e indicante l'eventuale impossibilità di raggiungere la sede del Giudice Tutelare. E' opportuno inoltre allegare la certificazione di invalidità, la certificazione ex legge n. 104/92, ecc..

Allegato 5: Fotocopia carta d'identità e codice fiscale di ricorrente/i e beneficiario.

Allegato 6: ricevuta versamento con PagoPA di diritti di cancelleria per € 27,00 – istruzioni in modulistica

⁶ Il ricorrente deve provvedere a notificare a mezzo di Ufficiale Giudiziario ovvero, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento del Giudice di fissazione dell'udienza ai soggetti indicati.

⁷ E' fondamentale allegare una **documentazione medica** approfondita dalla quale risultino le condizioni di salute del beneficiario con particolare riferimento alla sua capacità di intendere e di volere e di gestire se stesso e il proprio patrimonio. Si suggerisce di far risultare dalla stessa non la sola certificazione della patologia, ma l'individuazione delle autonomie e competenze del soggetto che discendono da quel determinato quadro clinico.

ALLEGATO 1

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

Riconoscimento Invalidità Civile sì ☐ %
no ☐
richiesta in corso ☐

Indennità di accompagnamento sì ☐
no ☐

Accertamento handicap (legge n. 104/92) sì ☐ in gravità ☐
no ☐
richiesta in corso

Godimento dell'abitazione

Proprietà ☐ Comodato ☐
Nuda proprietà ☐ Locazione ☐ (indicare il canone)
Altro (specificare)

Situazione lavorativa

Occupato presso ditta privata ☐ (indicare quale)
Occupato presso ente pubblico ☐ (indicare quale)
Occupato presso Cooperativa Sociale ☐ (indicare quale)
Libera professione ☐ (indicare quale)
Pensionato ☐
Disoccupato ☐

Situazione socio- sanitaria

Il beneficiario è conosciuto dai Servizi territoriali

Sì ☐ dal/...../..... Servizio Sociale di
Via Tel. Fax.
Assistente Sociale/Operatore
No ☐

Il beneficiario usufruisce delle seguenti prestazioni:

Ricovero in struttura residenziale ☐ (indicare quale)

Ricovero in struttura semiresidenziale ☐ (indicare quale)

Assistenza domiciliare diretta ☐

Assistenza domiciliare indiretta ☐

Pasti a domicilio ☐

Servizio di trasporto/accompagnamento ☐

Soggiorni estivi per anziani/disabili ☐

Inserimento lavorativo o socio-terapeutico ☐

Altro ☐ (indicare quale)

Il beneficiario usufruisce dei seguenti interventi economici per:

Integrazione minimo vitale ☐

Pagamento canone di locazione ☐

Pagamento utenze (acqua, luce, gas, ecc.) ☐

Assistenza domiciliare indiretta ☐

Altro ☐ (specificare)

Situazione economica

Situazione reddituale (indicare, se disponibili e conosciuti, gli importi annui risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o relativi all'annualità precedente a quella di presentazione della domanda di ricorso)

Reddito imponibile dichiarato ai fini IRPEF ⁽¹⁾

Imposta netta dichiarata ai fini IRPEF ⁽²⁾

Altre entrate non imponibili ai fini IRPEF ⁽³⁾

Situazione patrimoniale mobiliare (indicare, se disponibili e conosciuti, i valori del patrimonio mobiliare posseduto alla data di presentazione della domanda di ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno)

Tipo di patrimonio ⁽⁴⁾	Importo	Descrizione intermediario o gestore <i>(indicare se banca, Posta, SIM, Impresa di investimento, ecc.)</i>

Situazione patrimoniale immobiliare (indicare, se disponibili e conosciuti, i valori del patrimonio immobiliare - un cespite per ogni riga della tabella sottostante - posseduto alla data di presentazione della domanda di ricorso)

Tipo di patrimonio ⁽⁵⁾	Situato nel Comune di	Quota posseduta (percentuale)	Valore ai fini IMU (valore della quota posseduta dell'immobile come definita ai fini IMU)	Casa di abitazione ⁽⁶⁾

Note:

- (1) Il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) (rigo "Reddito imponibile"; ad esempio, rigo RN6 del modello UNICO o rigo 11 del modello 730), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, quello risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.
- (2) L'imposta netta risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) (rigo "Imposta netta"; ad esempio, rigo RN20 del modello UNICO o rigo 23 del modello 730), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, quella risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.
- (3) A titolo indicativo sono riportate alcune forme di entrata non imponibile ai fini IRPEF:
 - a) assegno o pensione sociale;
 - b) provvidenze per invalidi civili (assegno di assistenza, indennità di frequenza per minori, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento);
 - c) provvidenze per sordomuti (pensione, indennità di comunicazione);
 - d) provvidenze per ciechi civili (pensione per ciechi assoluti o parziali, indennità per ciechi ventosimisti, indennità di accompagnamento);
 - e) pensioni di guerra;
 - f) rendite INAIL.

- (4) A titolo indicativo sono riportate alcune componenti del patrimonio mobiliare:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore corrente;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto;
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente;
 - h) contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati;
 - i) imprese individuali, per le quali va assunto il valore del patrimonio netto per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati, il valore delle consistenze va assunto per la quota di spettanza.

- (5) Utilizzare i seguenti codici: **F** = fabbricati; **TE** = terreni edificabili; **TA** = terreni agricoli.
- (6) Contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione.